

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1961

(36^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324 » (296) (D'iniziativa del senatore Angelini Cesare) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag.	366
PESSI		366
TARTUFOLI, relatore		366

« Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, n. 233, sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1182) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	367, 368
BANFI	368
MORO, relatore	367, 368

« Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione del-

l'Italia meridionale ed insulare » (1290)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 369, 370, 371
BIAGGI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	371
GELMINI	370
MORO, relatore	369
SECCI	370
TARTUFOLI	370

La seduta è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Battista, Busi, Chabod, Crespellani, Gelmini, Guidoni, Merloni, Molinari, Moro, Pessi, Ronza, Secci, Tartufoli, Zannini e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Biaggi.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324 » (296)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 dicembre 1941, n. 1324 ».

La Commissione ricorda certamente che nel corso delle passate sedute sono stati approvati i primi tre articoli del disegno di legge in esame, e che il seguito della discussione era stato rinviato, in quanto mancava la possibilità della copertura della spesa.

T A R T U F O L I , *relatore*. Desidero anzitutto ringraziare il Sottosegretario Biaggi, che si è attivamente interessato perchè venissero trovati i fondi necessari per la copertura della spesa prevista dal provvedimento in esame, e per trovare la formula che consentisse la rapida approvazione del disegno di legge stesso, che già da molti anni avrebbe dovuto entrare in vigore per sanare una grave ingiustizia in atto nei confronti di funzionari del Corpo delle miniere che sovente pagavano di tasca propria nell'esercizio del proprio lavoro.

D'accordo con il Governo, propongo pertanto un emendamento sostitutivo dell'articolo 4, ed un articolo 5, tendenti a stabilire che le norme contenute nei primi tre articoli del provvedimento avranno effetto dal 1° gennaio 1962, e che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento stesso si farà fronte col capitolo n. 393 del bilancio. Nei successivi esercizi finanziari, il Ministero provvederà a far inserire un apposito capitolo. Con questa formulazione, il Ministero potrà provvedere entro breve termine all'attuazione della legge, e quindi sanare la grave ingiustizia in atto.

P E S S I . Mi pare d'intendere che la grave ingiustizia, opportunamente rilevata dal relatore, venga, sì, sanata dal provvedimento, ma ancora con ulteriore ritardo ...

T A R T U F O L I , *relatore*. La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1962, e risolverà definitivamente il problema.

P E S S I . È grave però che un disegno di legge veda ritardata tanto a lungo la sua approvazione, a causa della mancanza di fondi del Ministero.

P R E S I D E N T E . Non dobbiamo dimenticare che il disegno di legge è d'iniziativa parlamentare, e che molte volte i parlamentari presentano disegni di legge senza assicurarsi prima della possibilità di copertura degli oneri derivanti dalle spese previste nei provvedimenti stessi. L'importante, comunque, è che ora si sia pervenuti ad una soluzione del problema e si siano stabiliti i benefici.

P E S S I . Questo non è un beneficio: è il riconoscimento di un giusto diritto!

P R E S I D E N T E . Riprendiamo ora l'esame degli articoli del disegno di legge.

Art. 4.

La spesa complessiva per l'applicazione dei precedenti articoli, prevista nell'articolo 3 della legge 14 novembre 1941, n. 1324, sarà annualmente stabilita in misura non superiore a lire 130 milioni.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Le norme di cui agli articoli precedenti avranno vigore a partire dal 1° gennaio 1962 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Dopo l'articolo 4, il relatore propone di aggiungere un articolo 5, del seguente tenore:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con la previsione di spesa prevista dal capitolo n. 393 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, n. 233, sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1182)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, numero 233, sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O R O, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1182 ha lo scopo di eliminare, con una nuova formulazione degli articoli 5, 7 e 8 della legge 3 aprile 1957, n. 233, che istituiva i ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura, alcune incertezze interpretative cui hanno dato luogo precisamente i detti articoli.

L'articolo 5 della legge citata stabiliva la retroattività del collocamento nei ruoli ag-

giunti del personale avventizio (in possesso dell'anzianità di sei anni di servizio, necessari a termini dell'articolo 2 della stessa legge, n. 233, per conseguire il diritto all'iscrizione nei ruoli medesimi). Ma la formulazione dell'articolo 5 è tale da dare luogo ad un'errata interpretazione della norma.

Nello spirito e nella volontà del legislatore i sei anni di servizio, previsti dalla legge del 1957, debbono essere maturati alla data del 1° maggio 1948; senonchè la dizione dell'articolo 5 consente anche una diversa interpretazione, permette cioè di ritenere che il collocamento nei ruoli aggiunti possa aver luogo anche per quel personale che abbia maturata la prescritta anzianità alla data di entrata in vigore della legge 12 maggio 1957, n. 233, anzichè alla data del 1° maggio 1948.

Inoltre, non si precisa, sempre nello stesso articolo 5, che in armonia con quanto dispone l'articolo 344, ultimo comma, del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, il collocamento nei ruoli aggiunti deve essere disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione nella categoria d'impiego, non di ruolo, cui il personale apparteneva all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 233.

Pertanto, con l'articolo 1 del disegno di legge n. 1182 si propone un nuovo testo dell'articolo 5.

Tale articolo 5, al suo primo comma, recita: « Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione ». Ora, si propone di aggiungere questa precisazione: « alla categoria d'impiego cui il personale appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il secondo comma, poi, dello stesso articolo 5 vigente è così formulato: « Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo ».

Col nuovo testo, si dirà invece: « Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano già compiuto a detta data il periodo di servizio eccetera ».

Si elimina così ogni possibilità di equivoco circa il termine entro il quale deve essere maturata l'anzianità di servizio.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame riguarda l'articolo 7 della legge vigente. Come è noto, tale articolo consente al personale dei ruoli aggiunti di passare nei ruoli ordinari partecipando agli esami di concorso. Con l'articolo 2 si aggiorna la norma con le nuove disposizioni degli esami di concorso per il personale di ruolo.

Infatti, mentre prima si accedeva con esami alle qualifiche di vice capo reparto (per la carriera direttiva), di 1° ragioniere (per la carriera di concetto), e di archivistà (per la carriera esecutiva), ora gli esami sono richiesti per la promozione a capo reparto (per la carriera direttiva), a vice capo ragioniere (per la carriera di concetto) e a 1° archivistà (per la carriera esecutiva). In armonia con queste nuove disposizioni è formulato, pertanto, l'articolo 2 destinato a sostituire il vecchio articolo 7.

Viene inoltre introdotta con l'articolo 2 anche la possibilità di promozione mediante « concorso per merito distinto », secondo le nuove disposizioni vigenti.

Infine, con l'articolo 3 si provvede alla correzione di un errore in cui si è incorso nella redazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 233. Nel disciplinare l'inquadramento, per un terzo dei posti disponibili, nei ruoli organici del personale dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive, la norma citata parla erroneamente di personale ausiliario, che rappresenta invece tutt'altra categoria, della quale si occupa il primo comma dello stesso articolo. Si corregge, pertanto, questo secondo comma riferendo la sua ipotesi al personale « dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive » — come è detto appunto nell'articolo 3 del disegno di legge in esame —, anziché « ai ruoli aggiunti della categoria del personale ausiliario ».

Queste le finalità e questo il contenuto del disegno di legge n. 1182.

Su detto disegno di legge non abbiamo il parere della 1^a Commissione; ma non siamo più tenuti ad attenderlo perchè sono scaduti i termini entro i quali doveva essere formulato. Da parte sua, la 5^a Commissio-

ne, pure richiesta del parere, dichiara di non avere osservazioni da formulare in merito.

Data la natura del provvedimento, il vostro relatore deve soltanto formulare il voto che il disegno di legge possa essere accolto dalla 9^a Commissione, nel suo testo integrale.

P R E S I D E N T E . Si tratta di un disegno di legge interpretativo e mi pare che, dopo gli ampi chiarimenti forniti dal relatore, possa senz'altro essere approvato.

B A N F I . Siamo d'accordo che si tratta di un disegno di legge interpretativo; ma c'è forse il pericolo che venga a danneggiare qualcuno?

M O R O , relatore. Il provvedimento per quanto mi consta non danneggia assolutamente nessuno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 3 aprile 1957, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall'articolo 1 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.

Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano già compiuto a detta data il periodo di servizio prescritto e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 7 della legge 3 aprile 1957, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano maturato in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare, rispettivamente, al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per le promozioni alla qualifica di capo reparto, per la carriera direttiva, alle qualifiche di vice capo ragioniere aggiunto e di vice capo ragioniere di 2^a classe, per la carriera di concetto, nonchè al concorso per esami per la nomina alla qualifica di primo archivistista, per la carriera esecutiva, nei ruoli organici corrispondenti ».

(È approvato).

Art. 3.

Il 2° comma dell'articolo 8 della legge 3 aprile 1957, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Con le modalità previste nel precedente comma, è conferito al personale dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici di dette carriere ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare » (1290)

P R E S I D E N T E. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O R O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, si stabilirono per una durata decennale le prime sostanziali provvidenze del dopoguerra per incoraggiare lo sviluppo industriale nel Mezzogiorno d'Italia e nelle isole. Esse furono previste sia per promuovere la costruzione e l'attivazione di nuovi stabilimenti, come per stimolare la ricostruzione, la riattivazione, la trasformazione e l'ampliamento di impianti già esistenti.

Successivamente, le provvidenze furono prorogate e, in base all'ultima legge del 29 luglio 1957, la loro durata è stata fissata fino al 1965.

Il provvedimento del 1947 concedeva, tra l'altro, con il suo articolo 5, la riduzione dell'imposta di registrazione e di trascrizione alla misura fissa di lire 200, per il trasferimento dei terreni necessari allo stabilimento ed allo sviluppo delle iniziative industriali del Mezzogiorno. Si prescriveva, però, col secondo comma dello stesso articolo, che l'imposta era dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non fosse dimostrato, con dichiarazione da rilasciarsi dal Ministero per l'industria ed il commercio, che il fine dell'acquisto era stato conseguito dal primo acquirente.

Ora, la stessa relazione che accompagna il disegno di legge in esame ci avverte che « nella pratica applicazione delle disposizioni di favore tributario introdotte con l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1598, si sono verificati numerosi casi di decadenza dalle imposte fisse di registro e di trascrizione ipotecaria, a causa della tardiva presentazione della dichiarazione del Ministro per l'industria e il commercio attestante che il fine dell'acquisto è stato conseguito dal primo acquirente nel termine di legge ».

Per ovviare a tale inconveniente occorre snellire il servizio previsto dall'articolo 5 ed il Governo ha preso la lodevolissima e drastica iniziativa di decentrare con questo disegno di legge il servizio medesimo dal

Ministero per l'industria e il commercio alle Camere di commercio.

Pertanto, nell'ipotesi degli atti da registrare, l'articolo 1 del disegno di legge sostituisce la dichiarazione del Ministero per l'industria ed il commercio, prevista dalle norme vigenti al fine di stabilire la conseguita finalità dell'acquisto con una dichiarazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico erariale.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 1290 riguarda gli atti già registrati. In forza di tale articolo, si stabilisce che « gli interessati che abbiano già presentato domanda al Ministero per l'industria ed il commercio, potranno avvalersi della dichiarazione rilasciata dal predetto Ministero ovvero attenersi alle disposizioni di cui all'articolo precedente ».

Infine si provvede per gli atti per i quali il termine sia già scaduto. In tal caso, « gli interessati potranno conseguire la conferma delle agevolazioni tributarie, purchè abbiano presentato la prescritta domanda al Ministero per l'industria ed il commercio, prima della scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto ». Basterà, cioè, che gli interessati abbiano presentato l'istanza intesa ad ottenere la dichiarazione ministeriale, anzichè dover produrre la stessa dichiarazione per assicurarsi le agevolazioni fiscali.

Anche questo disegno di legge si raccomanda vivamente da sè e non richiede particolari sollecitazioni per essere proposto al voto favorevole della Commissione. Vorrei però aggiungere, signor Presidente, una parola di vivo compiacimento al Governo per questa eccellente misura di decentramento.

È un ottimo indirizzo legislativo questo e su di esso crediamo di poter tutti convenire con piena soddisfazione. Su questo indirizzo il Governo ci trova pienamente concordi. Non solo, ma lo incitiamo a procedere con il massimo impegno e con grande coraggio, promuovendo tutte quelle riforme legislative che valgono a trasferire, laddove e quando sia appena possibile, agli organi periferici funzioni e adempimenti troppo largamente e talora, senza sufficienti motivi, riservati ai Ministeri.

Ciò servirà a rendere più efficienti e rapidi i servizi della pubblica amministrazione e ad impedire il ripetersi di inconvenienti gravi e preoccupanti, come quello, appunto, cui il disegno di legge in esame deve ovviare.

Informo la Commissione che anche su questo disegno di legge, la 5ª Commissione dichiara di non avere osservazioni da fare.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Moro per l'ampia ed esauriente relazione e mi associo a lui, anche a nome di tutti i colleghi, nell'auspicare che il Governo voglia proseguire su tale indirizzo con tutte quelle riforme legislative che valgano ad allargare questa forma di decentramento.

S E C C I . L'auspicio di un più largo decentramento, però, non può prescindere dal desiderio di vedere disciplinato completamente, una buona volta, il sistema delle Camere di commercio.

G E L M I N I . Ricordo alla Commissione che nella passata legislatura abbiamo discusso per mesi e mesi intorno a questo problema e sembrava che fossimo giunti ad un testo concordato; poi, invece, non siamo riusciti a concludere. Adesso ci troviamo già alla metà di questa legislatura e, poichè non abbiamo neppure iniziata la discussione dell'argomento, non vorrei che ci decidessimo ad iniziarla alla vigilia dello scioglimento delle Camere, per poi rimandare il problema ad una data che nessuno è in grado di stabilire.

P R E S I D E N T E . Nella prossima seduta sentiremo il parere del Governo su questa nostra legittima aspirazione.

G E L M I N I . Sul disegno di legge in esame siamo d'accordo, anche se non ci associamo ai complimenti rivolti dal relatore al Governo.

T A R T U F O L I . Desidero cogliere l'occasione per dichiararmi perfettamente solidale con l'impostazione dei colleghi della sinistra che hanno accennato all'esigenza

di riformare il sistema delle Camere di commercio. Devo infatti segnalare, con vivo rammarico, che in alcune Camere di commercio si verificano episodi poco edificanti, come pratiche che non vengono espletate, compiti che non vengono adempiuti, pareri che non vengono dati, in modo da opporsi ad interessi di alcuni o favorire gli interessi di altri.

Mi riservo anche di inviare al Ministero ed al Sottosegretario Biaggi in particolare delle precise denunce circa questi sistemi che ho visto applicare in molti casi.

B I A G G I, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non ho molto da aggiungere a quanto esaurientemente ha detto il relatore.

Desidero precisare che, se vi sono tanti numerosi casi di decadenza dovuti al Ministero dell'industria, questo è anche causato dal fatto che molto sovente gli interessati presentano solo all'ultimo momento, quando è troppo tardi, i documenti necessari per l'espletamento delle pratiche.

Poichè per la pratica occorre altro tempo, tutta la procedura termina spesso troppo tardi; ma non sempre si deve dare la colpa a trascuratezza del Ministero.

Ad ogni modo, con il disegno di legge in esame, anche questa difficoltà è superata, perchè i contatti diretti con le Camere di commercio permettono un più rapido espletamento delle pratiche.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La disposizione contenuta nel 2º comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, prorogata dall'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituita dalle seguenti:

« L'imposta è dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni dalla

registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico erariale, territorialmente competenti, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione ».

(È approvato).

Art. 2.

Per gli atti registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali non fosse ancora scaduto il termine di tre anni dalla eseguita formalità, gli interessati, che abbiano già presentato domanda al Ministero per l'industria ed il commercio, potranno avvalersi della dichiarazione rilasciata dal predetto Ministero ovvero attenersi alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

Per gli atti, invece, per i quali il termine suddetto fosse già scaduto, gli interessati potranno conseguire la conferma delle agevolazioni tributarie, purchè abbiano presentato la prescritta domanda al Ministero per l'industria ed il commercio, prima della scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto ed a condizione che la dichiarazione di detto Ministero sia presentata agli Uffici del Registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o sia, nello stesso termine, prodotta, in sostituzione, la dichiarazione della Camera di commercio, industria e agricoltura di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari